

Prof. Dott. Proc. FRANCESCO CERINI

NOTAIO

00192 ROMA - P. COLODI N. 68

TEL. 06.3235615 - 06.3812391 - 06.3244701 - Telex 663310044

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO



L'anno duemilaotto, il giorno *dicisette* del mese
di *ottobre*

(17 ottobre 2008)

In Roma, nello studio del Notaio Francesco Cerini in Piazza
Cola di Rienzo n. 68.

"A"

In data odierna il signor BALDI Paolo, nato a Roma il 30
giugno 1955, ivi residente in Via Spinoza n. 32,
funzionario, dichiarando di agire nell'interesse della
"CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi
Lavoratori", con sede in Roma, Viale Giulio Cesare n. 21,
dichiara di essersi recato in data odierna presso il Notaio
Francesco Cerini di Roma per richiedere il deposito e la
custodia dello Statuto della "CISAL - Confederazione
Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori", che consiste in
ventitre fogli di carta bianca per complessive quarantasei
facciate, che in originale si allega al presente atto sotto
la lettera "A".

Il documento non presenta postille, abrasioni, correzioni o
altri vizi visibili.

Il sottoscritto Baldi Paolo, nell'interesse della "CISAL -
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori",
chiede al Dr. Francesco Cerini di custodire la prescritta
scrittura con il suo allegato al fine di rilasciare copie
richieste dalla "CISAL - Confederazione Italiana Sindacati



Autonomi Lavoratori".

Roma, 17 ottobre 2008


Paolo Baldi

Vista, vera e autentica la firma del signor BALDI Paolo,
nato a Roma il 30 giugno 1955, ivi residente in Via Spinoza
n. 32, funzionario,, a me Notaio cognito apposta in mia
presenza.

Roma, diciannove ottobre duecentoottanta



Allegato "A"



STATUTO

CISAL

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI
AUTONOMI LAVORATORI
STATUTO CONFEDERALE CISAL


TITOLO I DEI PRINCIPI COSTITUTIVI

ART. 1 COSTITUZIONE

La CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori costituita il 24/10/1957, ha sede in Roma presso la Sua Segreteria Confederale.

La CISAL è formata dalle Organizzazioni Sindacali autonome di lavoratori e lavoratrici subordinati e non, in attività o pensionati, nonché da associazioni di cittadini italiani e stranieri, occupati e non, che condividendone i principi ispiratori ad essa aderiscono o appartengono, con le modalità di cui al successivo articolo 4. La CISAL in qualità di socio fondatore, fa parte della Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti - CESI, con sede a Bruxelles.

ART. 2 PRINCIPI FONDAMENTALI



[Handwritten signature]

La richiesta di nuova adesione deve essere formulata per iscritto secondo le modalità previste nel regolamento al presente Statuto.

Sulla richiesta di adesione decide, entro tre mesi, acquisito il parere della organizzazione CISAL eventualmente già presente, la Segreteria Confederale, alla quale la richiesta di adesione dovrà essere rivolta, che porterà la sua decisione motivata alla prima riunione del Consiglio Generale per la ratifica. Trascorsi inutilmente tre mesi dalla data della richiesta di adesione, la stessa si intende respinta salva diversa decisione del Consiglio Generale, al quale comunque deve essere sottoposta nella prima riunione.

La CISAL può costituire Associazioni, Organizzazioni Sindacali e/o comparti con delibera della segreteria confederale presa a maggioranza dei presenti.

A tal fine, la segreteria, nella prima riunione utile, sottopone al Consiglio Generale proposta motivata per la ratifica.

Le Organizzazioni ed Associazioni Sindacali costituite dalla CISAL non possono recedere dalla stessa e saranno considerate appartenenti.

Le Organizzazioni ed Associazioni sindacali aderenti alla Cisal possono recedere dal vincolo Confederale secondo quanto previsto dall'art.35.

Qualora l'Organizzazione Sindacale richiedente organizzi una categoria già rappresentata da altra organizzazione della CISAL, la Segreteria Confederale, in caso di accettazione della domanda, insedia un organo di coordinamento composto da uno o più rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni interessate e presieduto da un Segretario Confederale con il compito di predisporre un patto federativo che, stabilendo tempi e modalità, consenta di pervenire, entro un anno dalla comunicazione dell'accettazione, alla celebrazione del Congresso di unificazione o alla costituzione di una federazione di categoria e/o di comparto. Ciò perché sia rispettato il principio secondo il quale ogni categoria deve essere rappresentata da una sola Organizzazione Sindacale.


Durante la procedura di cui al comma precedente, la categoria di lavoratori interessata è rappresentata, nei confronti delle controparti e in ogni rapporto esterno, dall'Organizzazione Sindacale Nazionale e/o di comparto già presente in CISAL integrata da una rappresentanza della nuova Organizzazione Sindacale Nazionale aderente.


L'adesione di un sindacato che organizza nuove realtà comporta l'inserimento dello stesso nella federazione di categoria.

Qualora il processo di unificazione o di inserimento presenti problemi tali da non consentirne il positivo esito, la nuova Organizzazione sarà considerata aderente direttamente alla Confederazione fino al successivo Consiglio Generale che ne stabilirà la definitiva collocazione. Durante tale periodo il comparto sarà rappresentato da un Organismo di Coordinamento, composto dalle Organizzazione in fase di unificazione e presieduto dalla Confederazione.

Gli statuti delle Federazioni aderenti o appartenenti alla CISAL devono prevedere norme che tutelino, ove necessario, le Organizzazioni Sindacali esistenti e/o di nuova costituzione nelle Regioni a statuto speciale.

La richiesta di adesione da parte delle Organizzazioni Sindacali a estensione Regionale o provinciale la cui categoria non sia rappresentata nella CISAL a livello nazionale dovrà essere rivolta alla Segreteria della Unione Regionale o Provinciale della Confederazione della regione o provincia di appartenenza e su di essa decide il Direttivo della Unione Regionale o





La CISAL, Organizzazione libera, indipendente e apartitica, afferma che i problemi dell'economia, del lavoro e della società vanno risolti esclusivamente nell'interesse dei lavoratori, dei cittadini e del Paese, svincolando l'azione sindacale da ogni schema ideologico e di parte.

La CISAL promuove e diffonde al proprio interno e nei confronti della società civile la cultura delle pari opportunità, della solidarietà e dell'accoglienza al fine di promuovere azioni positive per rimuovere le discriminazioni dirette ed indirette esistenti anche nei confronti dei cittadini disabili.

ART. 3

SCOPO DELLA CONFEDERAZIONE

La CISAL ha il compito:

- a) di sviluppare, nella comune concorde azione, le attività e le politiche svolte dalle Organizzazioni Sindacali e Associazioni aderenti e appartenenti, nell'interesse dei lavoratori e del Paese;
- b) di assistere le Organizzazioni aderenti o appartenenti nelle vertenze sindacali, nella stipula dei contratti di lavoro e nella regolamentazione di tutti gli altri rapporti che insorgono nel corso delle trattative e fuori di esse e che riguardino, comunque, gli interessi dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini;
- c) di rappresentare lavoratori e cittadini occupati e non ai fini della partecipazione alla gestione economica e sociale del Paese, nonché nei confronti degli organi amministrativi e legislativi dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e di tutti gli altri Enti pubblici e privati; delle altre Associazioni sindacali di lavoratori e di datori di lavoro; degli Enti od Organismi nazionali o internazionali.

La CISAL, inoltre, designa propri rappresentanti in tutti i consessi in cui sia prevista la rappresentanza sindacale, sentite le Associazioni e Organizzazioni Sindacali ad essa aderenti o appartenenti, eventualmente interessate.

TITOLO II


DELLE STRUTTURE E NORME ORGANIZZATIVE E DI ADESIONE

ART. 4

NORME DI ORGANIZZAZIONE E ADESIONE

La CISAL è formata dalle Associazioni e dalle Organizzazioni Sindacali ad essa aderenti o appartenenti con i propri iscritti.

Le Associazioni e le Organizzazioni appartenenti o aderenti possono essere raggruppate in comparti con modalità da definire con successivo regolamento.



[Handwritten signature]

La richiesta di nuova adesione deve essere formulata per iscritto secondo le modalità previste nel regolamento al presente Statuto.

Sulla richiesta di adesione decide, entro tre mesi, acquisito il parere della organizzazione CISAL eventualmente già presente, la Segreteria Confederale, alla quale la richiesta di adesione dovrà essere rivolta, che porterà la sua decisione motivata alla prima riunione del Consiglio Generale per la ratifica. Trascorsi inutilmente tre mesi dalla data della richiesta di adesione, la stessa si intende respinta salva diversa decisione del Consiglio Generale, al quale comunque deve essere sottoposta nella prima riunione.

La CISAL può costituire Associazioni, Organizzazioni Sindacali e/o comparti con delibera della segreteria confederale presa a maggioranza dei presenti.

A tal fine, la segreteria, nella prima riunione utile, sottopone al Consiglio Generale proposta motivata per la ratifica.

Le Organizzazioni ed Associazioni Sindacali costituite dalla CISAL non possono recedere dalla stessa e saranno considerate appartenenti.

Le Organizzazioni ed Associazioni sindacali aderenti alla Cisl possono recedere dal vincolo Confederale secondo quanto previsto dall'art.35.

Qualora l'Organizzazione Sindacale richiedente organizzi una categoria già rappresentata da altra organizzazione della CISAL, la Segreteria Confederale, in caso di accettazione della domanda, insedia un organo di coordinamento composto da uno o più rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni interessate e presieduto da un Segretario Confederale con il compito di predisporre un patto federativo che, stabilendo tempi e modalità, consenta di pervenire, entro un anno dalla comunicazione dell'accettazione, alla celebrazione del Congresso di unificazione o alla costituzione di una federazione di categoria e/o di comparto. Ciò perché sia rispettato il principio secondo il quale ogni categoria deve essere rappresentata da una sola Organizzazione Sindacale.

Durante la procedura di cui al comma precedente, la categoria di lavoratori interessata è rappresentata, nei confronti delle controparti e in ogni rapporto esterno, dall'Organizzazione Sindacale Nazionale e/o di comparto già presente in CISAL integrata da una rappresentanza della nuova Organizzazione Sindacale Nazionale aderente.

L'adesione di un sindacato che organizza nuove realtà comporta l'inserimento dello stesso nella federazione di categoria.

Qualora il processo di unificazione o di inserimento presenti problemi tali da non consentirne il positivo esito, la nuova Organizzazione sarà considerata aderente direttamente alla Confederazione fino al successivo Consiglio Generale che ne stabilirà la definitiva collocazione. Durante tale periodo il comparto sarà rappresentato da un Organismo di Coordinamento, composto dalle Organizzazioni in fase di unificazione e presieduto dalla Confederazione.

Gli statuti delle Federazioni aderenti o appartenenti alla CISAL devono prevedere norme che tutelino, ove necessario, le Organizzazioni Sindacali esistenti e/o di nuova costituzione nelle Regioni a statuto speciale.

La richiesta di adesione da parte delle Organizzazioni Sindacali a estensione Regionale o provinciale la cui categoria non sia rappresentata nella CISAL a livello nazionale dovrà essere rivolta alla Segreteria della Unione Regionale o Provinciale della Confederazione della regione o provincia di appartenenza e su di essa decide il Direttivo della Unione Regionale o

Provinciale secondo gli stessi termini e modalità previsti per l'adesione delle Organizzazioni Sindacali Nazionali. La decisione del Direttivo della Unione Regionale o Provinciale dovrà comunque essere sottoposta all'approvazione od al rigetto della Segreteria Confederale entro il termine di 60 giorni.

ART. 5

RAPPORTI TRA CONFEDERAZIONE E ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI O APPARTENENTI

Il tesseramento di ciascun iscritto o associato rappresenta l'obbligo primario di ogni Organizzazione aderente o appartenente alla CISAL la cui inadempienza comporta le sanzioni previste dal presente Statuto.

Il Consiglio Generale stabilisce, su proposta della segreteria confederale in base al bilancio preventivo ed a singoli obiettivi, l'importo della singola tessera per iscritti e per associati, in attività o pensionati.

La segreteria confederale, per particolari esigenze di carattere sindacale eccezionali, di intesa con le Organizzazioni ed Associazioni aderenti e appartenenti, potrà richiedere contributi straordinari.

Ciascuna Organizzazione dovrà documentare, al momento del tesseramento, la consistenza degli iscritti o degli associati e la loro articolazione territoriale ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

Le uniche tessere ufficiali di iscrizione alle singole categorie, ad associazioni e/o a comparti sono quelle rilasciate dalla CISAL.

E' assolutamente vietato ad ogni Organizzazione di stampare e distribuire tessere sindacali di categoria o associative in sostituzione di quella ufficiale.


Le Organizzazioni aderenti o appartenenti alla CISAL hanno autonomia organizzativa ed amministrativa purché non in contrasto con le norme del presente Statuto omissis e con le linee di politica sindacale e sociale della Confederazione e sono soggette agli obblighi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.

In merito a quanto previsto dal precedente comma i comparti saranno oggetto di successiva regolamentazione da parte della segreteria confederale con successiva ratifica da parte del Consiglio Generale.

In occasione dei Congressi Nazionali delle Organizzazioni aderenti o appartenenti e/o dei comparti o delle riunioni dei loro organi deliberanti su problemi di collocazione confederale o di indirizzo generale di politica sindacale, deve essere invitata la Segreteria Confederale della CISAL - che interviene con un suo rappresentante - a pena di nullità.

Gli eletti a cariche sindacali confederali, a qualunque livello, hanno diritto, ove previsti, a permessi sindacali retribuiti e non, concordati con l'Organizzazione Sindacale aderente o appartenente ai vari livelli, nella quantità necessaria allo svolgimento del lavoro confederale, nei limiti delle disponibilità.

Altrettanto è stabilito per i partecipanti a congressi, convegni, manifestazioni ed ogni altra iniziativa della CISAL.



The bottom of the page features a handwritten signature on the left and a circular stamp in the center. The stamp contains the acronym 'CISAL' and some illegible text around it. To the right of the stamp, there is another handwritten signature.



TITOLO III
DEGLI ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

ART. 6
ORGANI DELLA CISAL

Sono Organi centrali della CISAL:

- a. il Congresso Nazionale
- b. il Consiglio Generale
- c. il Segretario Generale
- d. la Segreteria Confederale
- e. La Consulta
- f. il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
- g. il Collegio Nazionale dei Probiviri

Sono Organi territoriali della CISAL con articolazione simile a quella degli Organi nazionali:

- a. le Unioni Regionali
- b. le Unioni Provinciali

La normativa di tutti gli Organi sopra descritti è disciplinata dal presente Statuto e dal regolamento.

ART. 7
IL CONGRESSO


Il Congresso è il massimo Organo deliberante della CISAL.
Esso determina l'indirizzo generale della politica confederale.

Le sue decisioni sono vincolanti per gli Organi della CISAL e per tutte le Organizzazioni aderenti o appartenenti.

ART. 8
COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO

Il Congresso è composto dai delegati delle Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti o appartenenti e/o dei comparti e da quelli delle Unioni Regionali e delle Unioni provinciali nella misura stabilita dal Consiglio Generale almeno sei mesi prima della data di fissazione del Congresso, garantendo, in ogni caso, una rappresentanza di base ad ogni organismo nonché la partecipazione ai membri di diritto.

La partecipazione al Congresso è, in ogni caso, subordinata alla verifica della regolarità delle posizioni organizzative e contributive.

AA  Fulci Fulci

Il Consiglio Generale stabilisce inoltre il numero dei membri da attribuire alla Federazione Italiana dei Pensionati. Alla stessa devono essere formalmente iscritti direttamente o tesserati tramite il proprio sindacato di categoria tutti i pensionati delle Organizzazioni aderenti o appartenenti alla CISAL.

Sono membri di diritto del Congresso e titolari del solo elettorato passivo, se non delegati:

- il Segretario Generale;
- i componenti del Consiglio Generale;
- i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- i legali rappresentanti delle Associazioni aderenti;
- I legali rappresentanti dei Comparti.

ART. 9

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni su convocazione del Consiglio Generale ed, in via straordinaria, entro il termine di 90 giorni su richiesta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Generale stesso.

La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere la motivazione della richiesta stessa e gli argomenti che si propongono per la discussione.

ART. 10

COMPITI DEL CONGRESSO

Il Congresso elegge:

- il Segretario Generale;
- i Componenti elettivi del Consiglio Generale;
- i Componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- i Componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.


Gli eletti durano in carica sino al successivo Congresso e sono rieleggibili.

Il Congresso Nazionale può nominare, sulla base di proposta motivata di uno o più delegati, il Presidente Onorario della CISAL scelto fra i propri dirigenti che si siano particolarmente distinti nel sostenere e rafforzare l'immagine ed il prestigio della Confederazione.

Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Generale.

ART. 11

QUORUM DI COSTITUZIONE DEL CONGRESSO



The image shows a handwritten signature in black ink on the left, followed by a circular official seal of the CISAL Confederation. The seal features a central emblem with a gear and a scale, surrounded by the text 'CONFERENZA ITALIANA SINDACATI PENSIONATI' and 'CISAL'. To the right of the seal is another handwritten signature in black ink.



Il Congresso è valido quando siano complessivamente rappresentati tramite la propria organizzazione il 50% più uno dei tesserati CISAL e nel contempo il 50% più uno degli aventi diritto.

ART. 12
QUORUM DELIBERATIVO DEL CONGRESSO

Le decisioni e le votazioni congressuali sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto al voto, salvo quanto disposto dal successivo art. 37 del presente Statuto.

Durante lo svolgimento dei lavori Congressuali tutte le attribuzioni previste per i singoli organi della Confederazione sono assunte dal Congresso.

ART. 13
IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è il massimo organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l'altro. E' eletto dal Congresso Nazionale secondo quanto disposto dall'art. 10 del presente Statuto.

Esso è composto dal Segretario Generale, dal Presidente Onorario ove eletto, da 80 membri eletti dal Congresso tra i suoi componenti nonché dai Segretari Generali responsabili delle Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente rappresentative.

Sono considerate maggiormente rappresentative le Organizzazioni Sindacali Nazionali con un numero di iscritti superiore a mille, salvo specifiche deroghe stabilite dal Consiglio Nazionale in relazione a particolari settori o comparti contrattuali.


Partecipano altresì alle riunioni del Consiglio Generale, con solo diritto di parola il Dirigente sindacale CISAL eletto negli organi CESI, i legali rappresentanti delle Associazioni, i Segretari delle Unioni Regionali, i Presidenti degli Enti Confederali della CISAL, il Presidente del Collegio Confederale dei Probiviri, il Presidente del Collegio Confederale dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Generale, se per qualsiasi ragione siano decaduti o definitivamente impossibilitati a ricoprire la carica in seno al Consiglio stesso dei membri effettivi, procede alla loro sostituzione, fino a ripristinarne il numero previsto dallo Statuto, con i primi non eletti della lista di appartenenza, ovvero, in caso di lista unica, cooptandoli preferibilmente nell'ambito della stessa Organizzazione Sindacale dei sostituiti.

Il Consiglio Generale si riunisce:

in via ordinaria:

- subito dopo il Congresso Nazionale su convocazione del Segretario Generale appena eletto
- almeno una volta l'anno su convocazione della Segreteria Confederale a mezzo raccomandata e telefax contenente l'ordine del giorno inviato almeno 15 giorni prima della data della riunione;



T. P. P. P. P.

in via straordinaria:

- su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, contenente gli argomenti da discutere e indirizzata alla Segreteria Confederale che, entro i successivi 15 giorni, deve inviare una convocazione d'urgenza.

L'ordine del giorno deve essere sempre approvato dal Consiglio Generale all'inizio dei suoi lavori.

Il verbale della riunione del Consiglio Generale è redatto a cura del Segretario del Consiglio, nominato all'inizio della riunione.

Il Consiglio Generale è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti all'inizio di ogni riunione.

Le riunioni sono valide in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei membri, in seconda convocazione se è presente almeno un terzo degli stessi.

Le decisioni del Consiglio Generale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.


In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 14

COMPETENZE DEL CONSIGLIO GENERALE

Spetta al Consiglio Generale:

- convocare il Congresso Nazionale in via ordinaria ed in via straordinaria;
- eleggere nel proprio ambito i componenti della Segreteria Confederale con le modalità e nel numero previsto dal presente Statuto;
- ratificare o revocare l'accettazione delle richieste di adesione delle Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti o appartenenti disposte dalla Segreteria Confederale ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- istituire e regolamentare i comparti;
- procedere ad eventuali cooptazioni nei casi e nei modi previsti all'art. 13, 5° comma, del presente Statuto;
- discutere le relazioni della Segreteria Confederale;
- decidere sull'amministrazione del patrimonio immobiliare e sull'adozione dei connessi provvedimenti, compresi eventuali alienazioni o acquisti in relazione a favorevoli condizioni di mercato. Con specifica delibera può delegare i suddetti compiti alla Segreteria Confederale;
- dare attuazione, anche deliberando su programmi operativi, agli indirizzi di politica sindacale definiti dal Congresso Nazionale;
- ratificare la delibera della Segreteria confederale riguardante la nomina/revoca dei componenti degli organi degli Enti confederali e degli organi consultivi della CISAL nonché dei rappresentanti della CISAL in seno agli organi della CESI e dell'Accademia Europa;
- ratificare la delibera della segreteria confederale della nomina/revoca riguardante i consiglieri di amministrazione delle società partecipate;



Franco Galati



- approvare il Regolamento applicativo del presente Statuto che ne fa parte integrante ed è ugualmente cogente; approvare il regolamento amministrativo, il regolamento congressuale ed il regolamento tipo delle Unioni regionali e provinciali, prevedendo strumenti di finanziamento che ne favoriscano la crescita e strumenti di rendiconto alla segreteria confederale dell'attività svolta;
- approvare il rendiconto economico e finanziario della Confederazione predisposto annualmente dalla Segreteria Confederale ed accompagnato dalla relazione annuale del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- approvare il preventivo economico e finanziario della Confederazione, stabilendo l'importo delle singole tessere;
- agire, nella sua qualità di massimo organo deliberante, in vece del Congresso Nazionale, procedendo ad eleggere un nuovo Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti o un nuovo Collegio nazionale dei Probiviri qualora tali collegi siano nell'impossibilità di costituirsi validamente e comunque di esercitare la loro funzione legittimamente;
- eleggere il Segretario Generale limitatamente al caso previsto all'art. 15 ultimo comma.

ART. 15 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della CISAL. Allo stesso sono attribuiti i necessari poteri per l'esercizio della medesima.

Il Segretario Generale può nominare collaboratori, scelti tra persone dotate di particolari esperienze e capacità tecnica in settori di primario interesse per le attività confederali ai quali può attribuire deleghe e poteri di rappresentanza.

Dirige e coordina l'attività della Confederazione avvalendosi della collaborazione dei componenti della Segreteria Confederale che provvede a convocare. Può nominare uno o più aggiunti nell'ambito dei Segretari Confederali.


Dirige e coordina la Consulta che provvede a convocare qualora ne ravvisi la necessità.

Assume ogni iniziativa necessaria ad assicurare il funzionamento della Confederazione secondo le norme statutarie e le decisioni degli Organi collegiali.

Predispose la relazione al congresso Nazionale.

In caso di dimissioni o accertato impedimento a svolgere regolarmente le proprie funzioni, il Segretario Confederale più anziano di età, con funzioni di segretario Generale aggiunto, in mancanza di altro soggetto già delegato dal segretario Generale, provvederà a convocare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre trenta giorni, il Consiglio Generale che procederà alla nomina del nuovo Segretario Generale.

ART. 16 IL TESORIERE



[Handwritten signature]

Il Tesoriere è nominato dalla Segreteria Confederale su proposta del Segretario Generale.

Il Tesoriere rappresenta unitamente al Segretario Generale la Confederazione nei confronti di Istituti di Credito o equipollenti e, congiuntamente al Segretario Generale, compie tutte le operazioni bancarie relative alla apertura, chiusura e gestione ordinaria dei c/c della Confederazione.

Le operazioni che comportano a qualunque titolo obbligazioni onerose - quali, ad esempio, indebitamenti e/o posizioni economiche peggiorative e/o posizioni debitorie di qualsiasi genere - devono essere concertate dal Tesoriere e dal Segretario Generale e successivamente proposte ed approvate a mezzo delibera dalla Segreteria Confederale.

Art. 17

LA SEGRETERIA CONFEDERALE

La Segreteria Confederale è eletta dal Consiglio Generale nel suo seno.


La Segreteria Confederale è composta da un minimo di 5 fino ad un massimo di 11 membri tra i quali è compreso il Segretario generale.

Alle riunioni della segreteria Confederale può partecipare il Tesoriere.

La Segreteria Confederale assume le deliberazioni con la maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

E' compito della Segreteria Confederale:

1. approvare o rigettare le decisioni delle Segreterie delle Unioni Regionali e Provinciali della CISAL e di accettare l'adesione ad esse di Organizzazioni Sindacali ad estensione regionale e provinciale;
2. deferire ai Collegi dei Probiviri competenti, nella sua qualità di titolare dell'azione disciplinare generale, le questioni disciplinari di competenza, costituendosi eventualmente in giudizio;
3. predisporre annualmente, il rendiconto economico e finanziario ed il preventivo economico e finanziario da sottoporre al Consiglio Generale per la sua approvazione;
4. gestire il patrimonio della CISAL e amministrare, su delega del Consiglio Generale, il patrimonio immobiliare, rispondendone allo stesso Consiglio Generale;
5. nominare reggenti Regionali e Provinciali per la costituzione delle Unioni Regionali e Provinciali, ove inesistenti, con l'incarico di pervenire al più presto al primo Congresso Regionale e Provinciale da convocarsi a cura del reggente regionale o provinciale in carica entro il termine di sei mesi;
6. nominare il presidente del Collegio di cui all'art. 23;
7. nominare e revocare su proposta del Segretario Generale le designazioni presso organismi istituzionali esterni alla Confederazione, ove previsti;
8. assumere in caso di necessità e/o urgenza tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio Generale al quale dovranno essere sottoposte per la ratifica nella prima riunione utile;
9. provvedere al commissariamento con decisione motivata dei 2/3 dei componenti su proposta del Segretario Generale delle:



[Handwritten signature]



- a) Organizzazioni Sindacali Nazionali appartenenti o aderenti, con il parere vincolante della consulta;
- b) Unioni Regionali della CISAL;
- c) Unioni Provinciali della CISAL, in caso di inerzia e/o mancata iniziativa della competente Unione Regionale a cui è demandato tale compito;
1. il commissariamento può avere durata massima di sei mesi con possibilità di una sola proroga per uguale periodo;
 2. il commissariamento può essere adottato:
 - per comportamenti che limitano o falsifichino il tesseramento o per il mancato pagamento delle tessere alla Confederazione;
 - per violazioni gravi dello Statuto e del Regolamento della CISAL;
 - per comportamenti in contrasto con le deliberazioni degli organi confederali in materia di politica sindacale e/o organizzativa;
 - per violazione, da parte degli Organi delle strutture di cui alle lettere a), b), c) dei propri Statuti e Regolamenti; per comportamenti tali da pregiudicare il buon nome e l'immagine della CISAL;
 - nel caso di cui al successivo art. 34.

L'impugnazione della delibera di commissariamento è possibile a mezzo del procedimento previsto dal successivo art. 23

Il commissariamento è temporaneamente precluso nella fattispecie regolata dall'art. 35, comma 6.

Le riunioni della Segreteria Confederale sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative delibere, salvo quanto disposto per il commissariamento, sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

ART. 18 LA CONSULTA


La consulta è un organo è composto dal Segretario Generale, che la preside, dai componenti della Segreteria Confederale e dai responsabili dei comparti, ove nominati.

Fino a tale nomina l'organo è composto dai 9 segretari generali delle Federazioni non rappresentate nell'ambito della Segreteria Confederale. La scelta delle Federazioni avverrà tenendo conto della rappresentatività interna alla Confederazione definita dai dati congressuali.

La consulta è presieduta dal segretario Generale ed esprime il proprio parere sulla linea e sull'organizzazione della confederazione laddove ne venga richiesta.

La Consulta esprime altresì, parere vincolante sulle delibere di commissariamento delle Organizzazioni Sindacali nazionali appartenenti o aderenti adottate dalla Segreteria Confederale.

La Consulta è convocata su iniziativa del Segretario generale o dei 2/3 dei componenti.



F. C. F. C.

Art. 19

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi - che eleggono fra loro il presidente - e da due membri supplenti.

Esso esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite concernenti il rendiconto economico/finanziario relativo alla Confederazione e ne riferisce con apposita relazione al Consiglio Generale.

Esso è, inoltre, competente ad esaminare i rendiconti degli Enti Confederali e delle Unioni Regionali e Provinciali che devono essere rimessi alla Segreteria Confederale con le modalità previste dal Regolamento.

Esso è inoltre competente ad esaminare i rendiconti delle Organizzazioni aderenti o appartenenti alla CISAL in caso di commissariamento.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica ricoperta all'interno degli organi di cui all'art. 6 del presente statuto nonché all'interno di organi di vertice, assimilabili per funzioni e poteri a quelli di cui al citato art. 6 delle Associazioni e Organizzazioni Sindacali aderenti e appartenenti alla CISAL.

TITOLO IV
DELLA GIURISDIZIONE INTERNA

ART. 20

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI


Il Collegio nazionale dei Probiviri è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto da tre membri effettivi, che eleggono tra loro il presidente e due supplenti che sono incompatibili con qualunque altra carica rivestita all'interno della Confederazione.

In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di età.


La carica di Probiviro nazionale deve essere accettata per iscritto ed è incompatibile con qualsiasi altro incarico negli Organi elettivi confederali, nonché con qualunque mandato professionale conferito alla CISAL.

A. QUESTIONI DISCIPLINARI RIMESSE DALLE UNIONI REGIONALI E PROVINCIALI

- Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide in seconda e definitiva istanza in riferimento alle questioni allo stesso sottoposte dalle Unioni Regionali, Provinciali o dal semplice iscritto indipendentemente dalla carica dallo stesso ricoperta.



Fulvio Palid



- In caso di inesistenza o sopraggiunta decadenza del Collegio dei Probiviri delle Unioni Regionali e Provinciali il Collegio Nazionale dei Probiviri decide in unica e definitiva istanza sulle questioni disciplinari che gli vengano rimesse dalle Segreterie Provinciali o Regionali o dalla Segreteria Confederale.

B. QUESTIONI DISCIPLINARI RIMESSE DALLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI O APPARTENENTI ALLA CONFEDERAZIONE

- In caso di inesistenza o sopraggiunta decadenza del Collegio dei Probiviri delle Associazioni o Organizzazioni Sindacali aderenti o appartenenti il Collegio Nazionale dei Probiviri decide in unica e definitiva istanza sulle questioni disciplinari che gli vengono rimesse dalla Segreteria Confederale o dalle Segreterie Generali delle citate Associazioni e Organizzazioni inerenti gli iscritti alle stesse, indifferentemente dalla carica dagli stessi ricoperta all'interno della Associazione o Organizzazione di appartenenza.
- In caso di sussistenza del Collegio dei Probiviri delle Associazioni e Organizzazioni Sindacali aderenti o appartenenti e di violazione dei rispettivi statuti delle stesse il Collegio Nazionale dei Probiviri decide in seconda e definitiva istanza in riferimento alle questioni dalle quali, a norma dei rispettivi statuti delle medesime Associazioni o Organizzazioni, potrebbe derivare l'applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste nei confronti di qualunque iscritto indipendentemente dalla carica dallo stesso ricoperta.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri esprime parere sulle domande di riammissione anticipata degli iscritti previsti dall'art. 24.

ART. 21 SANZIONI

Il Collegio, a seconda della gravità dei fatti, eroga le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- deplorazione con diffida;
- sospensione fino a dodici mesi, con destituzione da eventuali incarichi;
- espulsione.

ART. 22 TERMINI

Il Collegio, ricevuti gli atti, procede alla contestazione degli addebiti, convoca le parti, fissa i termini per la presentazione di documenti e memorie, assume i mezzi istruttori che ritiene più opportuni e decide entro il termine massimo di 90 giorni. Detto termine può essere prorogato per una sola volta di ulteriori 30 giorni, per motivi che devono essere comunicati alle parti.

La decisione del Collegio nazionale dei Probiviri ha natura di lodo arbitrale irrituale, vincolante per gli associati, gli Organi Confederali e le Organizzazioni aderenti. Il dispositivo, immediatamente esecutivo, deve essere depositato nei termini di cui al comma precedente presso la Segreteria Confederale che provvede a darne immediata comunicazione alle parti. La motivazione della decisione deve essere depositata presso la Segreteria Confederale entro 30 giorni dal deposito del dispositivo.

Decorso il termine di cui al primo comma, i componenti il Collegio giudicante decadono automaticamente dalla carica ed il Consiglio Generale, nella sua prima riunione, integra il nuovo Collegio Nazionale dei Probiviri come previsto all'art. 14, penultimo capoverso del presente Statuto. In tal caso, fino a quel momento, il giudizio rimane sospeso con facoltà per le parti di adire le competenti autorità.

ART. 23 COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie tra Unioni Provinciali, tra Unioni Provinciali e Regionali, tra Unioni Regionali e tra Unioni Provinciali, Unioni Regionali e Confederazione, nonché le controversie tra Associazioni e Organizzazioni Sindacali aderenti e appartenenti alla CISAL e tra le Associazioni aderenti e appartenenti alla CISAL e la stessa Confederazione, sono decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri di cui due nominati dalle parti e il terzo dalla Segreteria Confederale della CISAL, così come previsto dall'art. 17, punto 6. Qualora la CISAL sia parte della controversia, il terzo membro sarà nominato dai due arbitri nominati dalle parti o, in caso di disaccordo tra essi, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio decide con lodo irrituale.


Il lodo dovrà emanarsi entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale - da considerarsi avvenuta al momento di accettazione dell'incarico da parte di tutti e tre gli arbitri salvo proroga per una sola volta e per lo stesso periodo di cui sopra. In mancanza dell'emissione del lodo entro il termine suddetto, le parti potranno adire la Magistratura ordinaria.

Il regolamento allo Statuto stabilisce modalità e termini di instaurazione della procedura arbitrale.

TITOLO V DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

ART. 24 DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Ogni tesserato assume personalmente l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e del Regolamento CISAL ed ottemperare alle decisioni degli Organi Confederali.

A handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the left of the signature is a circular stamp, which appears to be a seal or official mark, though its details are somewhat obscured by the ink and the signature's lines.



Egli ha il dovere di collaborare e cooperare, con lealtà e correttezza, al raggiungimento degli scopi istituzionali della Confederazione ed alla attuazione delle sue linee di politica sindacale.

Chiunque adisca la Magistratura ordinaria contro Organi Confederali senza aver prima proposto la relativa azione davanti agli organi giurisdizionali CISAL, secondo gli articoli che precedono e senza averne ottenuto le decisioni definitive, decade automaticamente da qualunque carica ricoperta tanto all'interno della Confederazione quanto all'interno delle Associazioni o Organizzazioni Sindacali ad essa aderenti e appartenenti nonché delle Unioni Provinciali o Regionali alle quali appartenga.

Perde altresì automaticamente la qualità di iscritto tanto della Confederazione quanto delle suddette Associazioni o Organizzazioni Sindacali o delle Unioni Provinciali e Regionali e si intende automaticamente espulso dalla Confederazione, Associazione, Organizzazione o Unione Provinciale o Regionale di appartenenza.

Competente alla relativa declaratoria - avente efficacia meramente dichiarativa - è la Segreteria Confederale, entro 30 giorni da quando abbia acquisito conoscenza dell'azione proposta.

Chiunque sia chiamato a ricoprire cariche in Organi della Confederazione o incarichi nei suoi Enti ed Uffici od in commissioni, consulte, comitati ed in ogni altra struttura in cui la Confederazione è chiamata a partecipare, deve dichiarare, prima dell'accettazione e a richiesta certificare, a pena di decadenza dall'incarico o dalla carica ricoperta, l'eventuale esistenza di procedimenti penali a carico, in corso o definiti con sentenza di condanna.

Chiunque, tra gli iscritti o tra gli associati ad una Organizzazione aderente alla CISAL, incorra in un provvedimento restrittivo della libertà personale ad iniziativa della Autorità Giudiziaria, resta cautelatamente sospeso dalla qualità di iscritto e da qualunque carica sindacale ricoperta per tutta la durata del procedimento penale. Sulla domanda di riammissione anticipata decide la Segreteria Confederale sentito il Collegio Nazionale dei Probiviri.

TITOLO VI DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 25 NORME AMMINISTRATIVE

L'ammontare del contributo annuo è stabilito dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Confederale in relazione alle finalità programmatiche ed alle esigenze di gestione per il periodo cui il contributo si riferisce.

Ciascuna Organizzazione aderenti o appartenenti alla CISAL è tenuta, entro il termine improrogabile del 31 maggio di ciascun anno, al versamento delle quote associative, salvo specifici accordi con la Segreteria Confederale.



Carlo F. ...

La violazione di tale obbligo comporta, nei confronti degli inadempienti, la sospensione immediata della eventuale rappresentanza in seno agli organi della CISAL e, ove ne ricorrano i presupposti, il commissariamento della Organizzazione Sindacale ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17 e 35, comma 6.

L'aliquota percentuale di trattenuta sindacale a carico degli iscritti di tutte le Organizzazioni Sindacali nazionali aderenti deve allinearsi almeno sulla soglia dello 0,50% dello stipendio tabellare e della contingenza per i lavoratori dipendenti, mentre una quota fissa potrà essere stabilita per gli iscritti inquadrati diversamente.

ART. 26 ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE

Le entrate della CISAL sono costituite:

- a. dall'ammontare dei contributi ad essa versati;
- b. dagli interessi attivi e da altre eventuali rendite;
- c. dai lasciti e dalle donazioni;
- d. da eventuali contribuzioni volontarie;
- e. da finanziamenti di enti pubblici o privati previsti dalla legge;
- f. da proventi delle attività previste dall'art. 111 TUIR.

Finché è costituita la CISAL, né le Organizzazioni Sindacali aderenti o appartenenti, né ciascun associato, possono chiedere divisioni del fondo patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso o di esclusione, alcuna quota per qualsiasi titolo, ragione od azione, anche sotto forma di restituzione dei contributi già versati.


E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 27 USCITE DELLA CONFEDERAZIONE


Le uscite sono costituite:

- a. dalle spese di funzionamento e di rappresentanza relative all'organizzazione, all'amministrazione ed alla presenza della CISAL in Italia ed in Europa;
- a.bis dalle spese di sviluppo, di funzionamento e di rappresentanza relative alle strutture regionali e provinciali della CISAL, attingendo allo specifico budget individuato dalla Segreteria Confederale, la cui disciplina è demandata al Regolamento statutario;
- b. da altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi o da regolamenti delle competenti Autorità.

Eventuali altre spese debbono avere ad oggetto l'interesse allo sviluppo dell'attività e dell'immagine della CISAL.



A handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the left of the signature is a circular stamp, which appears to be a seal or official mark, though its details are somewhat obscured by the ink and the signature's lines.



TITOLO VII DELLE OBBLIGAZIONI

ART. 28 OBBLIGAZIONI

Le Associazioni, Organizzazioni Sindacali aderenti o appartenenti e/o Comparti della CISAL, le Unioni Regionali e Provinciali, attraverso le persone fisiche che li rappresentano, sono direttamente responsabili delle obbligazioni da essi assunte a qualsiasi titolo e nei confronti di chiunque - con particolare riferimento alle obbligazioni in materia di assunzioni, licenziamenti e, in generale, rapporti con il personale dipendente o meno - con totale esclusione di responsabilità, tanto civile quanto penale, a carico degli Organi Confederali o delle persone fisiche che li rappresentano, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevati dalle stesse per qualsiasi motivo, in particolare, per il vincolo di appartenenza confederale se non preventivamente autorizzati con delibera di Segreteria Confederale.

L'esclusione di responsabilità della Confederazione concerne tutti tipi di contenzioso o responsabilità connesse alla attività delle predette strutture, salvo il caso eccezionale che le azioni siano state preventivamente autorizzate con delibera della Segreteria Confederale.

TITOLO VIII DEGLI ORGANI DI CONSULENZA

ART. 29 CENTRO STUDI

Il Centro Studi CISAL è Ufficio di consulenza della Confederazione.

Sono compiti del Centro Studi Sindacali CISAL:

- approfondire i problemi di politica sindacale ed economica nazionale o, più limitatamente, per aree geografiche o per settori di attività, su incarico della Confederazione, con conseguente predisposizione di relazioni e risposte concrete;
- sviluppare attività di ricerca, studio e documentazione, in particolare fornendo alla Segreteria Confederale brevi e frequenti relazioni sui principali argomenti in discussione al momento;
- organizzare corsi permanenti di formazione dei quadri sindacali della CISAL nonché seminari di studio per l'aggiornamento dei quadri stessi;
- promuovere convegni di studio, ricerche e monitoraggi su problemi ed argomenti di particolare rilievo sociale e di politica sindacale secondo gli indirizzi della CISAL.

F. Galati

Per lo svolgimento dei suddetti compiti il Centro Studi può avvalersi di risorse sia interne che esterne alla Confederazione nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate su decisione della segreteria confederale.

TITOLO IX DEGLI ENTI CONFEDERALI

ART. 30 ISTITUZIONE E SCOPI DEGLI ENTI CONFEDERALI

La CISAL, per la migliore tutela dei lavoratori, in attività e pensionati, e dei cittadini si avvale di suoi Enti confederali al fine di:

- provvedere all'assistenza previdenziale ed assistenziale;
- favorire, sviluppare e migliorare l'addestramento professionale dei lavoratori;
- promuovere ed organizzare ogni forma di associazionismo tra giovani, studenti, artigiani, commercianti e professionisti;
- promuovere iniziative nel campo assicurativo, previdenziale, sociale e cooperativistico a favore dei cittadini.

Ogni Ente confederale, in base alla sua struttura ed alla sua tipologia giuridica, alle norme di legge e statutarie che lo regolano, è autonomo nella specificità della sua attività e ne risponde alla Segreteria Confederale della CISAL che può dare ad esso direttive di tipo organizzativo-strategico quando la sua attività negoziale o territoriale influenzi notevolmente quella della Confederazione.

Le nomine elettive e le revoche dei componenti dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi dei Sindaci nel numero, alle condizioni e per la durata previsti dai rispettivi statuti, sono effettuate con delibera della segreteria confederale, con successiva ratifica del Consiglio Generale.


L'istituzione di un Ente confederale, o la sua soppressione, sono effettuate con delibera della segreteria confederale, con successiva ratifica del Consiglio Generale.

L'organigramma di ciascun Ente confederale deve essere inviato, entro il mese di febbraio di ciascun anno, alla Segreteria Confederale ed ogni variazione deve essere comunicata alla stessa entro 10 giorni dalla sua effettuazione.


Parimenti, i bilanci consultivi e preventivi o i rendiconti annuali finanziari e i preventivi annuali finanziari devono essere inviati alla Segreteria Confederale entro un mese dalla loro approvazione.

Tutti gli Enti confederali della CISAL sono obbligati ad assicurare servizi efficienti alla totalità degli associati alla CISAL e, più in generale, a tutti i cittadini.

Tutti i servizi offerti dagli Enti confederali della CISAL non possono essere svolti in concorrenza dalle Organizzazioni Sindacali nazionali aderenti. Le stesse Organizzazioni Sindacali nazionali non possono, in alcun modo, rivolgersi per gli stessi servizi, neppure per



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Tullio F.lli'. To the left of the signature is a circular official seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by a decorative border. The text around the star is partially obscured but seems to include 'CISAL' and 'CONFEDERAZIONE'. The signature and seal are positioned at the bottom of the document, likely indicating the approval or signing of the text above.



singole aree territoriali, ad Enti che non siano della CISAL, tranne il caso che in quella area non esistano sedi degli stessi Enti.

ART. 31
ENTI CONFEDERALI

Gli Enti confederali attualmente esistenti sono:

- l'ENCAL - Ente Confederale Assistenza Lavoratori - regolarmente riconosciuto dal ministero del Lavoro e dalla Previdenza Sociale, per l'assistenza in materia previdenziale;
- l'ECOFORM - Ente Confederale di Formazione Professionale - per lo sviluppo e il miglioramento dell'addestramento professionale;
- l'ECTER - Ente Confederale Turistico e Ricreativo - per l'organizzazione del turismo sociale e dell'attività nel tempo libero.

Il Consiglio Generale è competente all'istituzione di nuovi Enti.

La CISAL è altresì socio del Centro Autorizzato di Assistenza fiscale, CAAF-CISAL S.r.l. e della Gestiservizi S.r.l.

ART. 32
RELAZIONI TRA STRUTTURE TERRITORIALI

Le strutture territoriali degli Enti confederali CISAL devono cooperare con le rispettive Strutture sindacali Provinciali e Regionali al fine di determinare sinergie e collaborazioni.


L'indirizzo politico delle strutture territoriali degli Enti è di competenza dei rispettivi organismi sindacali territoriali CISAL.

L'indirizzo tecnico delle strutture territoriali degli Enti è di competenza dei rispettivi Consigli di Amministrazione e Direzioni Generali.

I Dirigenti sindacali CISAL o Dirigenti di Associazioni o Organizzazioni, aderenti o appartenenti, devono promuovere tra tutti i propri iscritti il ricorso ai servizi offerti dagli Enti Confederali con particolare riguardo all'ENCAL ed al CAF/CISAL.

La segreteria confederale, al fine di consentire quanto sopra previsto, si adoprerà per la creazione e diffusione sull'intero territorio nazionale, delle strutture degli Enti laddove sono presenti avvalendosi della collaborazione delle Unioni Provinciali e Regionali.

TITOLO X
DELLO SCIoglimento E LIQUIDAZIONE



Fede Fedeli

ART. 33
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della CISAL può essere deliberato esclusivamente dal Congresso Nazionale, sempre che la relativa decisione sia assunta con maggioranza qualificata dei quattro quinti degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Nazionale procede altresì alla nomina di tre liquidatori con attribuzioni conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia nonché sulla destinazione delle risorse finanziarie eventualmente risultanti in eccedenza a liquidazione avvenuta. Essi hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe a quelle della CISAL o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Ai sensi della medesima disposizione normativa si stabilisce che le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

TITOLO XI
DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI E APPARTENENTI


ART. 34
NULLITA' DEL CONGRESSO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI ADERENTI O APPARTENENTI

Il Congresso Nazionale delle Associazioni e Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti o appartenenti e/o dei comparti, ove sia previsto, è nullo quando:

- approvi o modifichi uno Statuto che neghi l'autonomia sindacale, o le prerogative confederali, violando in modo insanabile il vincolo associativo confederale;
- sia dimostrato che le elezioni alle cariche sindacali siano state viziate da brogli elettorali o da errori o che siano state effettuate con procedure di votazione diverse da quelle previste statutariamente;
- sia stata esercitata nei confronti di aventi diritto al voto, violenza fisica o morale;
- non siano stati eletti tutti gli organi statutariamente previsti;
- abbiano comunque votato persone sprovviste di diritto di voto;
- sia stato convocato con procedure contrastanti con lo Statuto della singola Associazione o Organizzazione Sindacale o con il presente Statuto Confederale.

In tutti i casi suddetti, l'efficacia della delibera eventualmente adottata dal Congresso Nazionale, è sospesa con apposita delibera dichiaratoria adottata dalla Segreteria Confederale.

A seguito della dichiaratoria di inefficacia, le singole Associazioni e Organizzazioni Sindacali potranno, alternativamente, effettuare una nuova convocazione del Congresso



Carlo Fabi



Nazionale rispettando le disposizioni violate, oppure instaurare la procedura arbitrale secondo le modalità e i tempi delle norme che precedono.

La declaratoria di nullità è pronunciata dalla Segreteria Confederale entro 30 giorni dalla richiesta che chiunque abbia interesse può rivolgerle entro 10 giorni dalla conclusione del Congresso. Nella stessa delibera la Segreteria Confederale procede al commissariamento dell'Organizzazione.

ART. 35 RECESSO ED ESCLUSIONE DELLE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI

Le Associazioni ed Organizzazioni Sindacali aderenti alla CISAL, possono recedere dal vincolo confederale

Il recesso è precluso alle Associazioni e Organizzazioni Sindacali appartenenti alla CISAL.

Il diritto di recesso deve essere esercitato dalle Associazioni e Organizzazioni aderenti, a mezzo della convocazione, effettuata nel rispetto del presente Statuto e dei singoli Statuti, del Congresso Nazionale.

Ai fini della validità della relativa delibera del Congresso, deve sussistere il quorum deliberativo dei quattro quinti dei presenti.


Al Congresso deve essere invitata, ai fini della validità della convocazione, la Segreteria Confederale.

La Segreteria Confederale, in considerazione della consistenza dell'associazione o della Organizzazione Sindacale che richiama di aderire, successivamente alla data del presente statuto, potrà stipulare uno specifico accordo che preveda anche il limite temporale di durata che consenta all'Associazione o alla Organizzazione Sindacale, di non essere sottoposta al provvedimento di Commissariamento.

L'esclusione dalla Confederazione delle Associazioni e Organizzazioni Sindacali aderenti alla CISAL, è deliberata dalla segreteria confederale nei seguenti casi:

- comportamenti che pregiudichino gravemente l'immagine ed il buon nome della CISAL adottati dai componenti degli organi di vertice delle stesse Associazioni e Organizzazioni Sindacali aderenti;
- comportamenti che pregiudichino gravemente l'immagine ed il buon nome della CISAL adottati dai singoli iscritti delle stesse Associazioni e Organizzazioni Sindacali aderenti, qualora queste ultime non adottino nei loro confronti, sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dai rispettivi Statuti o, in mancanza, secondo le modalità di cui all'art. 21 e seguenti del presente Statuto;
- morosità protratta per almeno un anno.

Entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento di esclusione l'associazione può chiedere la costituzione del Collegio arbitrale previsto dall'art. 23.



Handwritten signature: Ferdinando Balli

TITOLO XII
DELLE MODIFICHE STATUTARIE

ART. 36
COMPETENZA E QUORUM DELIBERATIVO

La modifica dello Statuto CISAL è di competenza del Congresso Nazionale che delibera con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto.

TITOLO XIII
NORME DI ATTUAZIONE

ART. 37
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO

Il Consiglio Generale provvederà, nel rispetto della sostanza delle norme approvate, a collazionare il testo statutario provvedendo a rettificare eventuali errori, imprecisioni terminologiche o improprietà che dovessero risultare dalla più attenta lettura del testo medesimo.

Provvederà inoltre a individuare i criteri utili alla determinazione della maggiore rappresentatività delle Associazioni e Organizzazioni aderenti o appartenenti alla CISAL.


Al Consiglio Generale è demandato il compito di emanare un Regolamento per l'attuazione delle norme del presente Statuto.

ART. 38
REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA
CONFEDERAZIONE

Alla Segreteria Confederale è demandato il compito di emanare il Regolamento Organico del Personale per i dipendenti CISAL.

TITOLO XIV
NORME TRANSITORIE

ART. 39
DISPOSIZIONI TRANSITORIE




The bottom of the page features two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more stylized and appears to be 'M. M.'. The signature on the right is more legible and appears to be 'V. de F. Calit.'. In the center, overlapping the signatures, is a circular stamp. The stamp contains the CISAL logo, which is a five-pointed star inside a circle, surrounded by the text 'CONFEDERAZIONE ITALIANA' and 'CISAL'.

Le norme del presente statuto sono immediatamente efficaci e vincolanti.

E' fatto obbligo alle Associazioni e Organizzazioni aderenti di apportare le necessarie modifiche per adeguare i propri Statuti a quello Confederale.
I Congressi delle Unioni Regionali e Provinciali, di norma, devono essere celebrati almeno tre mesi prima del Congresso nazionale Confederale.



Approvato dal Congresso Nazionale 6 - 8 giugno 2008



Vidimazione di Conformità

Attesto io Prof. Dott. Proc. Francesco Cerini,
Notaio in Roma, iscritto al Ruolo dei distretti
Notarili Anziani di Roma, Via Veneto 41, che la presente
fotocopia composta di n. 1 (una) fogli è conforme all'originale
documento da cui è stata copata esibitomi dall'interessato
B. ALB. CAZZANI nato a Roma il 30 gennaio 1955 nell'interesse
della "CIRAZ" con sede in Roma Viale Giulio Cesare, 21
ed al medesimo restituito previa collazione e previa assicurazione
sulla responsabilità penali cui può andare incontro in caso di esibi-
zioni di atto falso e contenente dati non più rispondenti a verità ai
senzì dell'articolo 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Roma, 17 ottobre 2008 in Piazza Colonna di Rienzo, 68

